

**Convenzione per Tirocinio di Formazione e Aggiornamento  
(Laureati in Medicina e Chirurgia)**

tra

La Scuola Italiana di Senologia ONLUS, con sede legale in Milano, viale Giovanni da Cermenate 54, codice fiscale n. 01069980033, d'ora in poi chiamato "soggetto promotore", rappresentata dal dr. Claudio Andreoli (Direttore e Legale Rappresentante)

e

l' Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., con sede legale in Padova via Gattamelata n° 64, C.F./P.IVA 04074560287, d'ora in poi chiamato "soggetto ospitante" rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Benini

premessso

che entrambi i soggetti sopra richiamati hanno, fra le loro finalità istituzionali, quella di contribuire ad implementare in Italia la cultura medico-scientifica basata sull'evidenza anche attraverso la promozione e realizzazione di attività volte favorire l'aggiornamento continuo degli operatori sanitari

**si conviene quanto segue**

**Art. 1** - Il "soggetto ospitante" accoglierà presso le proprie strutture a seconda della relativa capacità ricettiva un numero limitato di laureati in Medicina e Chirurgia che partecipano a percorsi didattico-formativi della Scuola Italiana di Senologia ONLUS, per lo svolgimento di tirocini di tipo osservazionale della durata massima di 80 ore, questi sono perlopiù tirocini finalizzati all'acquisizione di abilità tecniche e pratiche nel settore della diagnostica senologica e di quella ecografica in particolare e per i quali è in ogni caso esclusa l'esposizione dei medici tirocinanti al rischio da radiazioni ionizzanti.

**Art.2** - Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro di qualsivoglia natura e tantomeno vincola l'Istituto alla futura costituzione di rapporti di lavoro. Durante lo svolgimento dei tirocini l'attività verrà seguita e verificata da un Tutor istituzionale incaricato dal soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-formativo.

**Art.3** - Il numero previsto di tirocinanti non sarà mai in ogni caso superiore a 10 per anno. I tirocini sono individuali in modo che non ci sia la presenza in struttura di più di un tirocinante alla volta. La Scuola si impegna a pianificare l'attività tenendo innanzitutto conto delle esigenze della struttura per evitare che possa avere un impatto negativo sul regolare svolgimento della normale pratica clinica concordando preventivamente con il Tutor la calendarizzazione dei tirocini stessi.

Il tirocinante che svolgerà lo stage presso l'ente ospitante è tenuto a comunicare preventivamente all'ente promotore se sia in possesso di classificazione rispetto al rischio da radiazioni ionizzanti, a sua volta l'ente promotore, prima dell'avvio dello stage, dovrà comunicare all'ente ospitante se ogni singolo tirocinante sia o meno classificato cosicché l'Istituto Oncologico Veneto possa eventualmente ottemperare all'obbligo di comunicazione della dose assorbita ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 101/2020.

**Art. 4** - Per ciascun tirocinante inserito, in base alla presente convenzione, il soggetto promotore deve fornire al "soggetto ospitante" la seguente documentazione:

- nominativo del tirocinante, indirizzo privato, recapito telefonico e e-mail
- data di iscrizione e numero di appartenenza all'Ordine dei Medici
- modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione del periodo e dei tempi di presenza in struttura;
- estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile e dell'assicurazione presso l'INAIL contro gli infortuni;
- documentazione relativa al rispetto della normativa vigente in tema di Covid-19 (Green Pass ed eventuale tampone recente).

**Art. 5** - Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal programma formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- frequentare la struttura ospitante nei tempi e con le modalità concordate con il Tutor rispettando l'orario, l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali oltre che il codice di comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto reperibile sul sito internet istituzionale.

Il soggetto ospitante da parte sua si impegna a:

- rispettare e far rispettare il programma formativo concordato;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza ed igiene nel rispetto della vigente normativa in tema di sicurezza sul luogo di lavoro;

**Art. 6** - La presente convenzione non intende creare in alcun modo rapporto di dipendenza, associazione e consorzio. La convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle parti. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla convenzione devono essere fatta dall'altra parte per iscritto tramite supporto a ricezione certificata. Tutte le modifiche alla convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle parti.

**Art. 7** - Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione qualora l'altra parte risulti inadempiente ad alcune delle proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 gg.

**Art. 8** - Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante prendono atto che le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR"), riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a soggetti come la Scuola e l'Istituto.

Questi ultimi dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna parte per la conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

Il soggetto promotore e l'Istituto Oncologico Veneto prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. È onere di ciascuna parte garantire

la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra parte ai fini della conclusione ed esecuzione della presente convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti agli allievi della Scuola Italiana di Senologia che opereranno presso il soggetto ospitante, quest'ultimo ed il soggetto promotore convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: il soggetto promotore mette a disposizione la propria informativa mediante consegna a mano mentre il soggetto ospitante provvederà a rilasciare la propria informativa direttamente agli interessati.

Il soggetto promotore e l'Istituto concordano altresì nel ritenere che gli allievi saranno chiamati a svolgere operazioni di trattamento su dati personali per conto dell'Istituto e che, pertanto, quest'ultimo provvederà ad individuarli quali autorizzati al trattamento e rilascerà loro le istruzioni operative, alle quali dovranno attenersi nell'espletamento delle suddette operazioni di trattamento.

**Art. 9** - La presente convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione ed ha durata triennale salvo disdetta scritta con lettera A/R o posta certificata di una delle due parti, con almeno 30 giorni di preavviso. Alla sua scadenza potrà essere rinnovata previa nuova deliberazione da parte dell'Istituto Oncologico Veneto.

**Art. 10** - In caso di controversie in merito all'interpretazione ed all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Padova.

**Art. 11** - L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa allegato A del D.P.R. n. 642/1972, è assunta dal soggetto promotore.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese del soggetto che ha interesse alla registrazione.

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente.

Per la Scuola Italiana di Senologia  
Dott. Claudio Andreoli  
Direttore - Legale Rappresentante

Per l'Istituto Oncologico Veneto  
il Direttore Generale  
Dott.ssa Patrizia Benini